

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Introduzione

1.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, le presenti Condizioni Generali di Contratto, pubblicate sul sito www.molelogistica.com, disciplinano i contratti stipulati con Mole S.c.p.A., di seguito chiamata Mole Logistica, e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto emessi.

1.2 Le presenti condizioni formano parte integrante dell'accordo fra Mole Logistica ed il Committente.

2. Accettazione termini e condizioni

2.1 Con l'affidamento della vostra spedizione si intendono compresi ed accettati anche i termini e le condizioni riportate sulle conferme d'ordine e/o sui documenti di trasporto emessi da Mole Logistica. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali di Contratto e quanto indicato nelle conferme d'ordine e/o nei documenti di trasporto, saranno da intendersi prevalenti le condizioni di cui ai suddetti documenti.

2.2 Laddove il Committente affidi la spedizione con istruzioni in conflitto con i termini e le Condizioni Generali di Contratto della Mole Logistica e questa non le abbia espressamente autorizzate ed approvate per iscritto, Mole Logistica non sarà in alcun modo vincolata alle stesse.

3. Condizioni, limitazioni del servizio, rifiuto e sospensione del trasporto

3.1 Le spedizioni dovranno conformarsi a quanto segue:

- Merci regolarmente imballate in colli aventi peso, ingombro e dimensioni standard come da descrizione fornita dal Committente. In caso di merce non regolarmente imballata, salvo particolari accordi da prevedersi ed accettarsi prima del ritiro della spedizione, Mole Logistica non si riterrà responsabile per eventuali danni occulti, estetici e/o funzionali.
- Mole Logistica, salvo previo accordo scritto, non accetta spedizioni di: documenti, esplosivi, preziosi, carte valori oggetti d'arte o aventi valore di affezione, animali vivi, autoveicoli e masserizie non containerizzati/e, effetti personali e merci usate. Qualora, a seguito di accordo scritto, si proceda alla spedizione di tali merci, le stesse potranno essere assicurate previa conferma della C.I.A di assicurazione, con limiti e franchigie che saranno valutati di volta in volta.
- Merce pericolosa: i trasporti sono eseguiti nel rispetto delle norme ADR (stradale), IMDG / IMO (marittimo) e IATA / DGR (aereo). Alcune classi di pericolosità e UN/ONU non sono accettate da Mole Logistica. È responsabilità del Committente effettuare una verifica preventiva con l'Ufficio Operativo o con l'Ufficio Commerciale.
- I tempi di resa / transit-time sono puramente indicativi e, salvo esplicita accettazione, non rappresentano alcun impegno da parte di Mole Logistica.
- Per ogni carico è richiesto un preavviso minimo di 24h - per merci ADR 48h.
- Se non preventivamente e diversamente concordato, tutte le formalità fiscali sono a carico del Committente e/o del mittente e/o del destinatario/suo agente. Mole Logistica è manlevata da qualsiasi responsabilità fiscale.
- Ritiri / consegne in aree ZTL, GDO, cantieri, porti, aeroporti, fiere, zone disagiate, consegne su appuntamento, richieste servizio facchinaggio e/o sponda idraulica: sono da concordare preventivamente.
- Se non preventivamente confermate per iscritto per ogni singola spedizione, Mole Logistica non è vincolata a date di ritiro/riconsegna tassative.
- Il carico/ lo scarico sono effettuati a cura e sotto la responsabilità rispettivamente del mittente e del destinatario.
- **Franchigie per operazioni di carico/scarico: in base al nuovo art. 6 bis D. Lgs.286/2005 si hanno a disposizione 90 minuti per ogni operazione. Ai fini dell'esaurimento della franchigia temporale, concorrono anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. L'indennità per ogni ora o frazione d'ora di sosta oltre la franchigia è stata elevata a € 100,00 (importo soggetto a rivalutazione annuale in funzione dell'indice ISTAT). Mole Logistica potrà dimostrare l'orario di arrivo nel punto di carico o scarico (così da far decorrere il periodo di franchigia) mediante le risultanze del GPS o del cronotachigrafo cd. intelligente.**
- 3.2 Laddove Mole Logistica accerti che una spedizione non sia conforme ad uno qualsiasi dei requisiti e delle limitazioni di cui sopra, potrà rifiutare il trasporto in questione e, se il trasporto è già in corso, potrà sospenderlo e trattenere la spedizione in attesa di istruzioni, escludendo ogni risarcimento in favore del Committente.
- 3.3 Qualora nei Paesi di origine, transito o destinazione dovessero esserci guerre, insurrezioni o sommosse, i trasporti potranno essere sospesi/annullati anche a viaggio già iniziato. È da intendersi escluso ogni diritto al risarcimento in favore del Committente; le coperture assicurative non saranno operanti.

4. Obbligazioni a carico del Committente

4.1 Il carico e lo stivaggio sono effettuati a cura e sotto la responsabilità del mittente/caricatore che, ai sensi della Legge 127 del 4/08/2010, risponde di eventuali violazioni delle norme in materia di sagoma, massa limite e di corretta sistemazione del carico sui veicoli.

4.2 I documenti di trasporto dovranno essere compilati correttamente dal Mittente e/o Committente in tutte le loro

parti e nel rispetto della normativa vigente.

4.3 Per i Paesi a rischio è onere del Committente verificare e garantire che i soggetti coinvolti in tutta la filiera del trasporto non siano sottoposti a sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause 11/8/2010). Il Committente è tenuto a manlevare Mole Logistica da qualsiasi pregiudizio derivante dall'esecuzione di detti trasporti.

4.4 Qualora il Committente richieda a Mole Logistica l'espletamento di operazioni doganali, sarà tenuto a consegnare alla stessa le informazioni e i documenti necessari da trasmettere all'operatore doganale. Il Committente sarà l'unico responsabile dell'esattezza, veridicità e completezza dei dati forniti. Il Committente sarà tenuto a manlevare Mole Logistica per qualsiasi sanzione e/o addebito della dogana derivanti dall'inesattezza, incompletezza o non veridicità di detti dati, anche nel caso in cui ciò venga accertato successivamente o dipenda da documenti o informazioni forniti al Committente da soggetti terzi.

5. Corrispettivi, diritto di ritenzione e giacenza.

5.1 Salvo diverso accordo scritto in deroga, il Committente si impegna a corrispondere a Mole Logistica i noli (compresi i supplementi applicabili) per il trasporto delle merci tra i luoghi precisati sul documento di trasporto, o per l'esecuzione di servizi diversi, oltre oneri e accessori, entro i termini di pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni.

5.2 Per la medesima tratta si applica l'offerta più recente, che si intende accettata dalla prima spedizione affidata a Mole Logistica.

5.3 Le tariffe indicate nelle offerte non sono valide nel mese di agosto o durante le festività natalizie.

5.4 Le tariffe indicate nelle offerte sono basate sulle condizioni socio-economiche dei Paesi di origine, transito e/o destino alla data di emissione e in caso di mutamento dello stesso possono subire variazioni, per costi non prevedibili, anche a trasporto accettato/iniziato; in tal caso Mole Logistica avrà il diritto di ottenere il pagamento delle eventuali differenze e, in caso di annullamento del servizio da parte del Committente a causa della variazione dei costi, resteranno dovute le spese per la tratta di trasporto eventualmente eseguita.

5.5 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti, Mole Logistica avrà diritto di privilegio e di ritenzione su qualsiasi merce che dovesse detenere, anche mediante sub-vettori, per l'esecuzione del mandato ricevuto.

5.6 Qualora le merci non vengano ritirate a destino dal destinatario entro il termine fissato o, in mancanza di questo, entro un termine ragionevole, Mole Logistica ne darà avviso al Committente non appena ne verrà a conoscenza. Tutti i costi, le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dalla giacenza delle merci e dalle successive disposizioni, nonché tutti i costi connessi, saranno a carico del Committente.

5.7 Se non diversamente richiesto, la fatturazione avverrà per singola spedizione.

5.8 I prezzi si intendono al netto di IVA

6. Limiti di responsabilità ed esclusioni

6.1 Mole Logistica non può essere in alcun modo ritenuta responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne conseguenti a caso fortuito, forza maggiore e/o comunque derivanti da circostanze al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, scioperi, rapina).

6.2 A tutte le spedizioni si applicano le leggi e i regolamenti vigenti per singola tipologia di trasporto:

- Per tratte Internazionali: CMR (8,33 DSP / Kg reale)
- Per tratte Nazionali: DLGS 286/05

6.3 Per merci coperte da assicurazione "per conto di chi spetta", anche denominata "All Risks", quando espressamente richiesta per iscritto prima dell'inizio della spedizione, le condizioni, gli scoperti e le franchigie sono da intendersi come segue:

- Scoperto del 10%, con un minimo di Euro 250,00 per furto, rapina e ammanco. Franchigia fissa di Euro 250,00 su tutti i danni.
- Per la merce usata, qualora si siano presi preventivi accordi scritti, si applicherà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Mole Logistica da parte dell'assicuratore. Mole Logistica non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

6.4 Il valore della merce dovrà esserci comunicato un giorno lavorativo prima dell'inizio del viaggio, con documento riportante il valore o, in sua mancanza, con mail attestante il valore da assicurare. Qualora sia richiesta una copertura "All Risks" superiore a € 350.000, sarà necessario un preavviso di tre giorni lavorativi.

6.5 Nel caso di consegne vincolate da COD, il trasferimento degli effetti, sia esso a mezzo courier o a mezzo posta, è a esclusivo rischio e pericolo del Committente.

6.6 In caso di mancato rispetto di tassatività di consegna, l'indennizzo eventualmente dovuto, anche se relativo a spedizioni di campionari e/o di beni destinati a fiere, esposizioni, eventi o simili, è limitato esclusivamente all'importo del nolo pattuito.

6.7 Nessun risarcimento, in alcun caso, è dovuto da Mole Logistica per danni consequenziali e/o indiretti (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

7. Danni occorsi in tratta ignota

Nell'eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito da Mole Logistica avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di € 8,33 diritti speciali di prelievo per chilo di merce perduta o danneggiata.

8. Anticipi e crediti dello spedizioniere

Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti Mole Logistica provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggi dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente Mole Logistica da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste a Mole Logistica. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a Mole Logistica siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Mole Logistica non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

9. Reclami

In caso di perdita/danno i destinatari sono tenuti ad annotare riserve motivate sul documento di trasporto o a comunicarle nei modi e nei termini stabiliti dalle norme e convenzioni vigenti a mezzo lettera raccomandata o "PEC.", entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento, pena la decadenza dei diritti di risarcimento

10. Modello 231 e codice etico

La S.V. prende atto che Mole Logistica ha adottato un Codice Etico ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231.

L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Copia del Codice Etico, del quale la S.V. dichiara espressamente di conoscere ed accettare i contenuti, è messa a disposizione sul sito Internet www.molelogistica.com.

Le parti si impegnano ad adempiere gli obblighi derivanti dal presente contratto nel rispetto dei principi del Codice Etico ed a vigilare sull'esecuzione del contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopracitato Decreto 231.

Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai sensi del Decreto 231 nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

La S.V. prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal Codice Etico comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto, in virtù del quale Mole Logistica potrà espressamente risolvere di diritto il contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Mole Logistica".

11. Legge applicabile e Foro competente

11.1 Le presenti condizioni saranno interamente regolate dalla legge italiana.

11.2 In caso di controversie il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino.

